

REGOLAMENTO (CE) N. 575/1999 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 1999****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n.

2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di granturco da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 24 marzo 1999.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 aprile 1999.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales,
21, avenue Bosquet,

F-75341 Paris Cedex 07

(Telex: OFICE 20 04 90 F/OFIDM 20 36 62 F; telefax: 47 05 61 32).

Articolo 3

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9. 1. 1999, pag. 64.